



Vantaggi della Mediazione

I vantaggi della mediazione sono molteplici

Tempi rapidi

I procedimenti di mediazione civile devono ultimarsi entro **tre mesi** dal deposito della domanda (termine derogabile di ulteriori tre mesi su accordo scritto delle parti). La mediazione civile è dunque un sistema molto **rapido** per la risoluzione delle controversie, soprattutto se raffrontato al giudizio; tuttavia la possibilità riconosciuta alle parti di poter derogare all'ordinaria durata permette di risolvere attraverso la mediazione anche questioni molto articolate e complesse.

Mediamente, comunque, i procedimenti di mediazione giungono a conclusione in un paio di mesi.

Costi contenuti e preventivati in partenza

I costi della mediazione civile sono **inferiori** a quelli che si affronterebbero nello svolgimento di un processo e sono precisamente individuati perché variano in relazione al valore della controversia con degli scaglioni predeterminati ai quali corrispondono le indennità di riferimento. I costi della mediazione sono specificatamente indicati nella tabella al link sottostante

[OrizzontiAdr Tariffe](#)

Partecipazione diretta nella formulazione di un accordo

A differenza di quanto avviene in un processo o in un arbitrato, dove le parti delegano la propria rappresentanza a dei soggetti preposti (legali) e l'individuazione della soluzione ad un soggetto terzo (il giudice o l'arbitro), di fatto perdendo il **controllo** della controversia, nella mediazione civile le parti sono **protagoniste**.

La soluzione adeguata viene individuata grazie al loro diretto confronto, al dialogo tra di esse e all'intervento **facilitatore** del mediatore, specializzato e competente nella gestione e trasformazione dei conflitti.

Riservatezza

La mediazione è un procedimento assolutamente **riservato**. Di quanto accade all'interno del

procedimento di mediazione e riferito ai termini della controversia e alle dichiarazioni rese dalle parti **niente può essere divulgato** all'esterno del procedimento e a terzi, a meno che non ci sia uno specifico accordo tra le parti in tal senso.

Un plus della mediazione sono i cosiddetti **caucauses**, sessioni interne svolte, di volta in volta, tra le singole parti ed il mediatore e che rimangono **assolutamente riservate**.

In queste sessioni riservate ciascuna parte ha la possibilità di fornire al mediatore ulteriori elementi che non si vogliono condividere con l'altra parte, ma che possono rivelarsi utili e funzionali al raggiungimento dell'**accordo**.

Secondo numerosi studi, quello della riservatezza è uno degli elementi chiave che portano al successo dei procedimenti di mediazione e permettono l'individuazione di soluzioni soddisfacenti per tutti.

Titolo Esecutivo

L'accordo raggiunto in mediazione è un **titolo immediatamente esecutivo**: di fronte ad una parte inadempiente rispetto a quanto stabilito nell'accordo, la parte che ne ha interesse può immediatamente **azionare il titolo** e pretenderne l'adempimento, senza necessità di ricorrere ad un decreto ingiuntivo e al successivo precetto.

Qualora l'accordo di mediazione sia stato siglato anche dai **legali**, la parte che ne ha interesse potrà azionare direttamente il titolo, recandosi dall'ufficiale giudiziario.

Nel caso in cui l'accordo di mediazione sia invece siglato solo dalle parti, il titolo è immediatamente esecutivo previa **omologazione** del Presidente del Tribunale, che verificherà la rispondenza dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Agevolazioni Fiscali

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono **esenti dall'imposta di bollo** e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, laddove l'accordo raggiunto in mediazione preveda il pagamento dell'**imposta di registro**, questa **non è dovuta** entro il limite di valore di 100.000 euro. L'imposta, quindi, è dovuta soltanto per la parte eccedente tale importo, nella percentuale prevista dalla legge.

Inoltre, in caso di accordo raggiunto in mediazione, alle parti è riconosciuto un **credito d'imposta**, commisurato alle spese di mediazione sostenute, fino a concorrenza di € 600.

Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura fino a concorrenza di € 600. In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della

metà.

Ulteriore credito d'imposta viene riconosciuto alla parte che ha sostenuto il pagamento del contributo unificato del giudizio estinto a seguito del raggiungimento dell'accordo di mediazione fino a concorrenza di € 518.